

**COMMISSIONE INGEGNERIA FORENSE ORDINE INGEGNERI MILANO**  
**APPROFONDIMENTI SULLA FATTURAZIONE DEI COMPENSI DEL CTU**

Come noto l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il CTU deve intestare la fattura dei propri compensi all’Amministrazione della Giustizia qualificata giuridicamente quale “Committente dell’incarico non esecutrice del pagamento”.

La precisazione ha provocato un evidente disorientamento per il cambio della prassi che aveva sempre visto il CTU emettere la fattura nei confronti del soggetto esecutore del pagamento, cioè la parte in causa. La precisazione ha anche indotto alcuni enti e grandi società a rettificare le loro procedure che subordinavano il pagamento del compenso professionale al ricevimento della fattura (e non della nota pro forma), impedendo al professionista di esercitare la facoltà di emettere la fattura a pagamento avvenuto. Le seguenti note intendono fare il punto sulle attuali modalità applicative della fatturazione dei compensi del CTU, ricordando che l’elevata produzione italiana di norme e di circolari applicative rende queste note solo uno spunto di riflessione per meglio affrontare ciascun caso specifico.

§§§

**Emissione fattura**

1. La circolare ministeriale n. 9/E del 7 maggio 2018 par. 4.2 dell’Agenzia delle Entrate, ha precisato che il CTU deve emettere fattura (ora elettronica) ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/1972 esclusivamente nei confronti dell’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA, la quale deve essere qualificata giuridicamente quale “committente dell’incarico non esecutrice del pagamento” (cfr. All.1), in cui si evidenzi, tuttavia, che la “solutio”, avviene con denaro fornito dalle parti individuate dal provvedimento del Giudice.

**Ritenuta d’acconto**

2. Sul punto è intervenuto il Ministero della Giustizia con le Circolari del 26.09.2018 (cfr. All.2) e del 08.02.2019 (cfr. All.3). In dettaglio con la Circolare 08/02/2019 l’Amministrazione della Giustizia ha specificato che essendo estranea al pagamento, non assume la qualifica del sostituto d’imposta.  
3. L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che il versamento della ritenuta d’aconto IRPEF, di cui all’art. 25 del DPR n.600/1973, dovrà essere versata all’Erario dalla parte titolare passiva del rapporto di debito nei confronti del consulente ed esposta all’obbligo di sopportare l’onere economico, sempreché quest’ultima sia ricompresa tra i soggetti che rivestono la qualifica di sostituto d’imposta.  
4. L’INPS con determinazione n. 3305 del 07.09.2018 (cfr. All.4) ha confermato che il soggetto giuridico obbligato a pagare il compenso deve effettuare il versamento della ritenuta d’aconto e rilasciare, con le modalità ed entro i termini di Legge, la relativa certificazione.

**Modalità operative soggetti iva**

5. Il CTU dovrà previamente emettere nota di parcella proforma nei confronti del soggetto o dei soggetti onerati del pagamento a seguito di provvedimento giudiziario i quali, nel caso siano sostituti d’imposta, tratteranno la ritenuta d’aconto ove previsto, rilasciando la relativa certificazione entro i termini di Legge.  
6. A pagamento avvenuto, il professionista emetterà la fattura elettronica al Tribunale, anche se in regime forfettario e dei minimi.  
7. La fattura dovrà riportare nella causale che il pagamento è stato effettuato dalla parte indicata nel provvedimento del Giudice (allegando una copia del provvedimento) indicando i dati identificativi del soggetto che ha provveduto al pagamento (denominazione, C.F. o P.IVA).

*Approvato nella riunione del 23.1.2020 della Commissione Ingegneria Forense Ordine ingegneri di Milano*